

# Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti

Ricevere contributi: quando si applica la ritenuta del 4%? Cosa succede ai contributi che il capofila di un progetto versa ai partner?

Nota informativa n. 50 del 14/10/2021

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 586/2021.

#### Il caso

Una cooperativa sociale – ONLUS di diritto – è partner di un progetto finanziato con un contributo dalla Pubblica Amministrazione e deve curare la rendicontazione del contributo anche per i fondi destinati agli altri partner. L'importo del Contributo assegnato si intende sempre a lordo di eventuali ritenute dovute per legge.

La cooperativa si chiede quindi se, in fase di ripartizione del contributo tra i partner, sia esonerato dall'operare la ritenuta del 4% essendo stata già operata in fase di prima erogazione, una diversa interpretazione implicherebbe una doppia ritenuta sul medesimo contributo.

### In cosa consiste la ritenuta del 4%?

L'articolo 28 del DPR 600/1973 prevede che "Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali."

Si tratta quindi di una ritenuta a titolo di acconto che, come noto, costituisce un'anticipazione dell'imposta dovuta dal soggetto e non un ulteriore onere fiscale a carico di quest'ultimo che potrà recuperare la ritenuta d'acconto subita sul contributo percepito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, riducendo l'IRES dovuta, ovvero generando un credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, oppure da chiedere a rimborso.

### Quando si è esonerati dall'applicazione della ritenuta?

In generale i contribuenti sono soggetti alla ritenuta a meno che il contributo non sia destinato all'acquisto di beni strumentali.

In relazione ai destinatari del contributo, la norma ha voluto riferirsi con il termine "imprese" sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d'impresa (cfr. risoluzioni del



# Uno sguardo sulla normativa delle Associazioni di Promozione Sociale Servizi di formazione e aggiornamento gratuiti

Ministero delle Finanze 8 maggio 1980, n. 8/531 e 5 giugno 1995, n. 150, nonché risoluzioni 17 giugno 2002, n. 193/E e 4 agosto 2004, n. 108/E) e pertanto il tema riguarda anche gli enti non commerciali.

Alcuni enti non commerciali potrebbero però essere esonerati dall'applicazione della ritenuta in quanto:

- 1) ONLUS (ivi incluse le Organizzazioni di Volontariato), in virtù dell'esenzione espressamente prevista dall'art. 16 del DLgs 460/1997;
- 2) associazioni e società sportive dilettantistiche con riferimento ai contributi erogati dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della Legge 289/2002 che sarà abrogato con effetto dal 1/1/2023 dal DLgs 36/2021 ma contestualmente riproposto nei contenuti dall'art. 12 del citato DLgs 36/2021);
- 3) titolari di solo codice fiscale che non svolgono neppure in via occasionale attività commerciale;
- 4) enti non commerciali titolari di partita iva quando non percepiscono introiti di natura commerciale in relazione all'attività per la quale percepiscono il contributo (<u>Agenzia delle Entrate Risoluzione 166/E/2008</u>).

### Come risponde l'Agenzia delle Entrate?

In primo luogo, l'Amministrazione dà per assodato che ci sia un motivo per cui la cooperativa sociale non applichi, in qualità di ONLUS di diritto, la disposizione che prevede l'esonero dalla ritenuta del 4% prevista dall'articolo 16 del DLgs 460/1997. In secondo luogo, l'Agenzia evidenzia che nel passaggio delle risorse dal responsabile di progetto ai partner non muta la qualificazione giuridico-fiscale del contributo e pertanto la cooperativa deve operare la ritenuta anche quando eroga il contributo ai partner.